



27.08.2008

Risultati della procedura di consultazione

relativa al decreto federale che approva e tras-
pone nel diritto svizzero lo scambio di note tra
la Svizzera e l'Unione europea concernente il
recepimento della decisione quadro
2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello
scambio di informazioni tra le autorità incaricate
dell'applicazione della legge

Risultati della procedura di consultazione

1. In generale

Il 20 maggio 2008 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa al decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge (sviluppo dell'acquis di Schengen). La consultazione si è conclusa il 20 agosto 2008.

I Cantoni, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna e le associazioni mantello nazionali dell'economia sono stati invitati a pronunciarsi in merito all'avamprogetto di legge federale sullo scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli altri Stati Schengen (Legge federale sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen, LSIS). Sono state consultate in totale 51 autorità e organizzazioni interessate. Al DFGP sono pervenuti complessivamente 38 pareri. Alla consultazione hanno partecipato 25 Cantoni. Dei 13 partiti politici consultati, cinque hanno risposto.

2. Sintesi dei risultati

La grande maggioranza dei Cantoni e delle cerchie interessati approva l'avamprogetto presentato. Alcuni di essi tuttavia comunicano diverse osservazioni e proposte di modifica. L'avamprogetto è rifiutato in modo categorico solo da un partito politico mentre tre organizzazioni chiedono il suo rinvio.

Queste posizioni sono riassunte nella tabella seguente:

	Approvazione	Approvazione (con richieste di modifica)	Nessuna presa di posizione	Rinvio	Rifiuto
Governi cantonali	19	6	/	/	/
Partiti politici	2	/	2	/	1
Comuni, città e regioni di montagna	/	/	/	/	/
Economia	/	3	2	3	/
TOTALE	21	9	4	3	1

3. Risultati della consultazione dei Cantoni

La CdC e tutti i Cantoni sono stati invitati a partecipare alla consultazione. Il Cantone del Vallese è stato l'unico a non aver fornito risposta.

La CdC non ha partecipato alla consultazione, mentre la CDCGP ha partecipato attivamente ai lavori dell'Ufficio federale di polizia nella fase di elaborazione della decisione quadro 2006/960/GAI e della redazione dell'avamprogetto di legge.

I Cantoni di Lucerna, Uri, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Città, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Turgovia, Ticino, Neuchâtel, Ginevra e Giura approvano l'avamprogetto di legge. Alcuni Cantoni tuttavia richiamano l'attenzione delle autorità federali sulle difficoltà che essi incontrerebbero nel dover rispettare il termine di otto ore per rispondere alle richieste urgenti. Altri Cantoni s'interrogano

Risultati della procedura di consultazione

sulla compatibilità tra le soluzioni proposte dal progetto LSIS e quelle del nuovo codice di procedura penale svizzero la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2011. Alcuni Cantoni, infine, contestano l'obbligo di utilizzare dei formulari specifici per agevolare lo scambio d'informazione.

Il Cantone di Zurigo è favorevole a una semplificazione dello scambio di informazioni e approva l'avamprogetto di decreto federale. Esso ritiene tuttavia che debbano essere apportati diversi miglioramenti. In primo luogo, il termine di otto ore per rispondere alle richieste urgenti è troppo breve e dovrà essere prolungato nella pratica. Il Cantone di Zurigo avrebbe, inoltre, desiderato che venissero chiariti i motivi che hanno indotto la Confederazione a non integrare le disposizioni nel nuovo codice di procedura penale o che venissero, per lo meno, definiti più precisamente gli obblighi dei Cantoni in materia legislativa. Ad esempio, la denominazione generale dell'articolo 3 concernente le autorità di perseguimento penale produce più confusione che chiarezza. Inoltre i confini tra la LSIS e la legge sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP)¹ non sono ben delimitati. Il Cantone di Zurigo auspica pertanto che la Confederazione fornisca assistenza nel coordinare la trasposizione da parte dei Cantoni. Al fine di ridurre alcune ambiguità, il Cantone propone d'introdurre un secondo capoverso nell'articolo 2 concernente le informazioni in cui si specifica che le informazioni ottenute attraverso misure coercitive prima della ricezione della richiesta non rientrano nel campo d'applicazione della LSIS. Per quanto concerne invece l'articolo 4, nel futuro Messaggio occorrerà precisare ciò che la Confederazione si attende concretamente dai Cantoni nell'ambito dell'attuazione legale e pratica. Il testo dell'articolo 6 va riscritto e precisato per evitare problemi d'interpretazione con l'articolo 67a AIMP. Il tenore dell'articolo 8 capoverso 4 dovrebbe essere precisato per garantire la tutela dei segreti professionali, d'affari, bancari, di fabbricazione e amministrativi. Infine, l'incarico della protezione dei dati del Cantone di Zurigo fa notare che l'assenza nella LSIS di disposizioni specifiche sulla protezione dei dati contraddice la volontà espressa nel rapporto esplicativo di avere una legge speciale che sia chiara e completa.

Il Cantone di Berna accoglie l'avamprogetto di legge e in particolar modo il processo descritto nel rapporto esplicativo che attribuisce alla Centrale operativa fedpol un ruolo centrale nello scambio tra le autorità di perseguimento penale cantonali ed estere. Il Cantone propone di migliorare il testo dell'allegato 1 menzionando i reati definiti nel diritto svizzero che corrispondono ai reati del mandato d'arresto europeo, e quindi non soltanto gli articoli delle leggi federali corrispondenti.

Il Cantone di Svitto approva la nuova legge, interrogandosi tuttavia sui motivi per cui la Confederazione non abbia deciso d'integrare queste disposizioni nel nuovo codice di procedura penale svizzero. Il Cantone segnala inoltre la possibile confusione tra i termini «Stati Schengen» e «Stati associati» esprimendosi in favore di una designazione più precisa. Infine, richiama l'attenzione sul fatto che la legge non risolve la questione della sua possibile cattiva applicazione: cosa accadrebbe, ad esempio, se le informazioni comunicate dovessero ledere i diritti di un individuo? Il Cantone di Svitto suggerisce pertanto l'introduzione di un articolo supplementare relativo alle sanzioni.

Il Cantone di Basilea Campagna accoglie la legge proposta, ma si rammarica del fatto che la Confederazione non abbia scritto una legge valida per tutte le autorità svizzere di perseguimento penale. Il Cantone chiede alla Confederazione di entrare in merito a questa questione, procedendo se del caso alla stesura di una legge federale che disciplini tutti gli aspetti relativi allo scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale svizzere ed estere.

¹ Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (RS 351.1 AIMP)

Risultati della procedura di consultazione

Il Cantone di Argovia approva l'avamprogetto di legge, ma chiede che il testo dell'articolo 2 concernente le informazioni che possono essere scambiate venga rielaborato in modo più chiaro al fine di meglio tutelare i segreti bancari, professionali e di fabbricazione. Il Cantone auspica anche che i testi degli articoli 6 e 7 LSIS vengano precisati e che l'articolo 11 capoverso 1 lettera e LSIS venga modificato in considerazione anche delle pene pecuniarie e delle aliquote giornaliere previste dal diritto svizzero. Il Cantone di Argovia segnala, infine, un errore nell'allegato 1.

Il Cantone di Vaud accoglie favorevolmente questa legge volta a facilitare lo scambio di informazioni, ma richiama l'attenzione della Confederazione sui rischi di confusione o di sconfinamento tra gli scambi di informazioni previsti dalla nuova legge e la procedura d'assistenza giudiziaria tradizionale, nello specifico tra l'articolo 6 LSIS e l'articolo 67a AIMP. Per ridurre questa possibile confusione, il Cantone suggerisce nella pratica l'uso di un timbro recante la scritta «Ad uso esclusivo della polizia, non può essere utilizzato come prova nel corso di indagini penali». Infine, il Cantone suggerisce di precisare in un manuale le informazioni ottenute nell'ambito di indagini giudiziarie o di polizia e le modalità di utilizzo dei formulari.

4. Risultati della consultazione dei partiti politici

Il PLR ricorda nella propria risposta il voto dei cittadini svizzeri a favore degli Accordi di Schengen / Dublino del 5 giugno 2005 e accoglie positivamente la trasposizione e il consolidamento degli Accordi bilaterali. Il partito auspica che la legge possa agevolare lo scambio di informazioni e renderlo più efficiente grazie a una riduzione dei tempi di trattamento del procedimento penale.

Il PCS è favorevole all'avamprogetto di legge federale e si rallegra del fatto che l'assistenza giudiziaria internazionale resti valida per la trasmissione di prove.

Il PPD e il PS hanno comunicato la propria rinuncia a esprimere un parere.

L'UDC si oppone in modo categorico all'avamprogetto ritenendolo inaccettabile e critica la procedura di recepimento dell'acquis di Schengen definendola una «farsa». Il partito ricorda di essersi già opposto a suo tempo all'accordo di Schengen. Secondo quanto riportato nel parere, la nuova legge lederebbe la tutela della sfera privata nonché i segreti professionali, d'affari e bancari. Inoltre, il ricorso ai formulari comporterebbe un sovraccarico di lavoro e l'uso nella legge proposta di una terminologia non conforme al diritto svizzero causerebbe una certa confusione. L'UDC chiede al DFGP di rappresentare in futuro realmente gli interessi della Svizzera nel dossier Schengen e respinge il decreto federale posto in consultazione.

5. Risultati della consultazione delle cerchie interessate

L'Associazione svizzera dei banchieri (SwissBanking) ribadisce il proprio sostegno alla via degli accordi bilaterali, compreso l'accordo di associazione a Schengen. Essa si congratula con l'Amministrazione federale per aver difeso i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico svizzero, quali la doppia punibilità e il principio della specialità, nel corso dei dibattiti in seno ai comitati misti del Consiglio dell'UE. SwissBanking consiglia all'Amministrazione federale di pubblicare sul proprio sito Internet le leggi di trasposizione della decisione quadro adottate dai principali Stati membri dell'UE.

SwissBanking passa in seguito a esaminare in modo dettagliato gli articoli proposti. Essa propone di riformulare l'articolo 1 capoverso 4 al fine di preservare le disposizioni speciali delle leggi federali che permettono l'assistenza amministrativa tra determinate autorità della

Risultati della procedura di consultazione

Confederazione e le loro omologhe estere, in particolare in materia di riciclaggio di denaro (art. 31 e 32 LRD)², di vigilanza sulle banche (art. 23^{sexies} e 23^{septies} LBCR)³, di borse e commercianti di valori mobiliari (art. 38 e 38a LBVM)⁴ e di investimenti collettivi di capitale (art. 142 e 143 LICol)⁵. Swissbanking auspica anche che il testo dell'articolo 2 sia più preciso ed escluda lo scambio di informazioni ottenute precedentemente mediante misure coercitive. Andrebbe inoltre escluso lo scambio semplificato d'informazioni concernenti i diversi segreti professionali tutelati da alcune leggi speciali e dal codice penale. Swissbanking propone inoltre l'introduzione di un allegato 2 che elenchi le informazioni ottenute mediante misure coercitive e nomini, a titolo d'esempio, la produzione di documenti bancari («Aktenedition von Bankunterlagen»). Chiede infine che nel futuro Messaggio venga precisato ciò che s'intende per «servizi privati». A tale proposito, essa è favorevole a introdurre un allegato 3 che elenchi le «autorità di perseguimento penale, di altre autorità e di servizi privati», come integrazione quindi dell'articolo 3. SwissBanking propone di abrogare il capoverso 2 dell'articolo 5 LSIS che contraddice la riserva generale in favore delle disposizioni legali e convenzionali dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Considerando le proposte di modifica degli articoli 1, 2 e 3, occorrerebbe modificare anche l'articolo 6 LSIS relativo allo scambio spontaneo di informazioni.

SwissBanking ritiene che le disposizioni potestative di cui all'articolo 8 capoverso 5 e 11 capoverso 1 lettere d ed e LSIS non siano sufficienti e che andrebbero quindi sostituite con un obbligo. Essa auspica che nel futuro messaggio venga definito meglio il processo concreto di scambio d'informazioni in modo da precisare il divieto per i Cantoni di comunicare direttamente le informazioni alle autorità estere secondo la legge in oggetto. SwissBanking è infine favorevole alla redazione di un articolo 14 che disciplini le competenze e la procedura da seguire in caso di controversie relative all'applicazione della LSIS e propone per l'allegato 1 un nuovo titolo «Reati considerati dalla legislazione svizzera che corrispondono o sono equivalenti a quelli stabiliti dalla decisione quadro 2002/960/GAI».

L'Unione delle banche cantionali svizzere chiede che venga trovata una soluzione adeguata al problema legato al rischio latente che, nel corso di uno scambio di dati relativi a un'indagine, tali informazioni possano essere inoltrate senza autorizzazione. Occorrerebbe garantire che le autorità estere possano utilizzare le informazioni comunicate dalla Svizzera solo per lo scopo dichiarato e assicurare in particolare che le informazioni trasmesse non possano essere utilizzate come prova dinanzi a un'autorità giudiziaria senza esplicita autorizzazione. La St-Galler Kantonalbank ritiene necessaria la nuova legge e accoglie l'avamprogetto, pur rilevando alcune lacune. È necessario pertanto assicurarsi che le informazioni comunicate non possano essere utilizzate dinanzi a un tribunale in assenza di un'esplicita autorizzazione da parte delle autorità svizzere. La Banca cantonale di San Gallo si augura che i rischi di confusione tra la LSIS e l'AIMP vengano ridimensionati, soprattutto per quanto concerne i rapporti tra le autorità e le banche. Infine, chiede di indicare con chiarezza le autorità di perseguimento penale considerate dalla LSIS.

L'Unione svizzera degli imprenditori e la Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera) hanno rinunciato a esprimere un parere.

L'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) conferma di aver sostenuto il decreto federale relativo agli accordi bilaterali d'associazione allo spazio di Schengen e di Dublino. L'USAM, così come il Centre patronal e la Chambre vaudoise des arts et métiers, chiede tuttavia di

² RS 955.0

³ RS 952.0

⁴ RS 954.1

⁵ RS 951.31

Risultati della procedura di consultazione

rinvia l'entrata in vigore per la Svizzera della decisione quadro 2002/960/GAI, traspunta dalla LSIS nel diritto svizzero, fino al raggiungimento da parte degli Stati membri di Schengen di un accordo sulle modalità di attuazione della decisione quadro e fino a una definizione di principi d'interpretazione comuni. Il *Centre patronal* e la *Chambre vaudoise des arts et métiers* ritengono inoltre che la LSIS debba includere una disposizione che designi le autorità competenti e determini la procedura da seguire in caso di dubbi circa l'applicazione della nuova legge. Queste due organizzazioni segnalano infine che l'attuazione concreta nei Cantoni potrebbe comportare degli oneri supplementari per questi ultimi.